

## **Il problema della continuità normativa dell'art.727 c.p. e della colpa specifica**

*a cura dell'Avv. Valentina Stefutti*

Interessante pronuncia della Cassazione in materia di maltrattamento di animali (Corte di Cassazione Penale - III - sentenza 9 giugno 2005 n. 21744 – riportata in calce)

La sentenza in commento trae origine dal ricorso, presentato dagli imputati, già oppositori a decreto penale di condanna, innanzi alla Suprema Corte, avverso una sentenza del Tribunale di Orvieto, e teso ad ottenere una formula assolutoria più ampia, che li aveva mandati assolti per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di concorso in maltrattamento di tre cani da caccia, trasportati all'interno del bagagliaio di un'autovettura, in aperta violazione di quanto stabilito dalla delibera GR 3 marzo 1999 n.267.

Il giudice di prime cure, nella pronuncia in parola, da un lato aveva effettivamente riconosciuto sussistente l'elemento materiale della condotta sanzionata dall'art.727 c.p., dall'altro, tuttavia, aveva concluso, accedendo per intero a quanto prospettato dalla difesa dei tre imputati, nel senso dell'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, e segnatamente del dolo.

Avverso tale decisione, aveva tuttavia proposto ricorso il PM, deducendo la violazione e l'errata applicazione degli artt.727 e 43 comma 2 c.p., in relazione all'art.606 lett.b ) c.p.p., stante che, vertendosi in materia di reati contravvenzionali, per l'integrazione degli stessi non fosse richiesta la sussistenza del dolo, ma fosse evidentemente sufficiente la sussistenza della colpa, in una delle forme rubricate nell'art. 43 succitato.

La pronuncia in commento, dopo aver riferito puntualmente in materia di responsabilità da reato colposo, ha affrontato il delicato problema della sussistenza o meno di continuità normativa tra l'art.727 nella sua previgente e attuale formulazione.

Come è noto, la legge 20 luglio 2004 n.189 da un lato ha provveduto a modificare il dettato dell'art.727 c.p. inasprendone le pene ma mantenendone il carattere contravvenzionale. Di tal che, nell'attuale formulazione, la norma sanziona due condotte, l'abbandono di animali, e la loro detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura, produttive di gravi sofferenze.

Di converso, la fattispecie del maltrattamento di animali risulta ora punita ai sensi dell'art.544-ter c.p. ed è configurato non più come contravvenzione, bensì come delitto, con importanti conseguenze sia sul piano sanzionatorio che sul piano della configurabilità dell'elemento soggettivo del reato.

Ad ogni buon conto, come si accennava poch'anzi, il mutamento delle fattispecie criminose ha imposto, ai giudici della Suprema Corte, di stabilire in via preliminare se sussista continuità normativa tra il vecchio art. 727 c.p. e quello nuovo, in relazione, naturalmente, alla condotta concretamente serbata dagli imputati.

A tale quesito, i giudici della Cassazione hanno ritenuto di dover rispondere in maniera affermativa, sulla scorta dell'argomentazione che la condotta consistente nello stipare tre animali nel bagagliaio di un'autovettura non comunicante con l'abitacolo non solo si appaleserebbe come sicuramente idonea a concretare la "detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura", ma, in ogni caso, risulterebbe sanzionabile a mente di entrambe le norme succedutesi, e segnatamente sia dall'art.727 comma 1, nella previgente formulazione, sia dall'art.727 comma 2 c.p., nella formulazione attuale.

Di converso, la fattispecie non risulterebbe, oggi, riconducibile al concetto di "incrudelimento", originariamente contenuta nel vecchio art. 727 c.p., che il legislatore del 2004 ha trasfuso nella previsione delittuosa di cui all'art.544-ter c.p., e per la cui configurabilità è richiesto l'elemento del dolo, ritenuto insussistente nel caso che viene in essere. Peraltro, come si rappresentava in premessa, avuto conto della circostanza che, in ogni caso, la tutela penale, nella fattispecie, è rivolta agli animali in considerazione della loro natura di esseri senzienti, non vi è dubbio che la detenzione degli stessi in condizioni incompatibili con questa risulti concretamente ascrivibile dall'agente anche a titolo di colpa in una delle connotazioni di cui all'art.43 c.p.

Nella fattispecie, tra l'altro, atteso che la condotta serbata dagli imputati si poneva in aperta violazione del dettato della delibera GR n.267/99, si verserebbe in una chiarissima ipotesi di colpa specifica, da trattare con maggior rigore sul piano sanzionatorio.

Come è noto, il fondamento della responsabilità per colpa specifica riposa infatti proprio nella inosservanza, da parte del soggetto attivo del reato, di norme, di leggi, di regolamenti, ordini o discipline, dirette a prevenire eventi pregiudizievoli. In buona sostanza, in tema di colpa specifica, la prevedibilità dell'evento colposo è insita nel precetto normativo violato. Ciò comporta, evidentemente, che l'inosservanza della prescrizione legittimamente imposta dall'Amministrazione vada a costituire, di per se stessa, l'essenza della colpa, non residuando, in capo al destinatario della prescrizione in parola, alcuna facoltà di sostituire il proprio giudizio di prevedibilità e/o di evitabilità a quello già formulato dalla PA, adottando condotte diverse.

Affatto inconferenti si attergerebbero quindi le prospettazioni difensive, a mente delle quali, nella condotta serbata dai tre imputati, non sarebbe ravvisabile neppure l'elemento della colpa, atteso che il bagagliaio dell'autovettura in questione sembrava consentire in ogni caso il passaggio dell'aria sufficiente ad evitare sofferenze ai cani ivi alloggiati.

Valentina Stefutti

*Publicato il 2.11.05*

-----  
*In calce la sentenza con motivazione integrale*

**Corte di Cassazione Penale - III - sentenza 9 giugno 2005 n. 21744**

Repubblica italiana  
In nome del Popolo Italiano

La Corte Suprema di Cassazione  
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
(omissis)  
ha pronunciato la seguente:

**Sentenza**

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Orvieto  
avverso la sentenza n. 205/2003 del 16/4-31/5/2004, pronunciata dal Tribunale di Orvieto, in  
composizione monocratica, nei confronti di

- (...), nato a Arezzo il 28/6/1968,
- (...), nato a Umbertide il 6/6/1967, e
- (...), nato a Arezzo il 26/7/1966.

Letti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Carlo M. Grillo;

Udite le conclusioni del PM, in persona del S. Procuratore generale V. Geraci, con le quali chiede  
l'annullamento con rinvio dell'impugnata decisione;

Udito il difensore, avv. L. Favino, che insiste per il rigetto dello stesso;

La Corte rileva:

**Svolgimento del processo e motivi della decisione**

Con la sentenza indicata in premessa, il tribunale di Orvieto, in composizione monocratica,  
assolveva "perché il fatto non costituisce reato" (...), (...) e (...), opposenti a decreto penale, dalla  
contravvenzione di cui all'articolo 727 C.p., commessa il 28 novembre 2002, per concorso nel  
maltrattamento di tre cani da caccia, trasportati all'interno del bagagliaio di un'autovettura in  
violazione della delibera 267/99 della Giunta regionale.

Secondo il giudicante, pur sussistendo l'elemento materiale della contravvenzione de qua, peraltro  
evidenziato dalla perizia d'ufficio, permanevano "perplexità" in ordine all'integrazione  
dell'elemento soggettivo di essa, per cui s'imponesse l'assoluzione dei prevenuti ex articoli 530,  
comma 2, C.p.p..

Avverso tale decisione ricorreva il Pm, deducendo violazione ed errata applicazione degli articoli  
43, comma 2, e 727 C.p. in relazione all'articolo 606 lettera b) C.p.p., in quanto, trattandosi di  
contravvenzione, per l'integrazione di essa non è richiesto il dolo, ma è sufficiente una delle  
condotte colpose descritte dal menzionato articolo 43 C.p..

Con memoria 4 marzo 2005, il difensore degli imputati evidenziava che nel caso in esame non  
poteva ravvisarsi alcuna colpa dei predetti, neppure per violazione della citata delibera della giunta  
regionale, giacché il bagagliaio dell'autovettura in questione non era "sigillato", ma consentiva il  
passaggio dell'aria sufficiente ad evitare sofferenze agli animali ivi alloggiati.

All'odierno dibattito, il Pg e la difesa concludono come riportato in epigrafe.

Il ricorso è fondato.

S'impone una premessa: al momento in cui avvennero i fatti di causa non era ancora stato modificato l'articolo 727 C.p. dalla legge 189/04, che ha inasprito la normativa in materia, introducendo le nuove figure di reato previste dal titolo IX bis del codice penale. Tra queste è l'articolo 544 ter quello che ora prevede il "maltrattamento di animali", vecchio titolo dell'articolo 727 C.p., ma è configurato come delitto e non più come contravvenzione; l'attuale articolo 727, invece, prevede due ipotesi contravvenzionali: l'abbandono di animali (che corrisponde al nuovo titolo della norma) e la detenzione di essi "in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze".

Dopo tale sostanziale mutamento delle fattispecie criminose, deve quindi - innanzi tutto - stabilirsi se vi sia continuità normativa tra il vecchio ed il nuovo articolo 727 C.p., ovviamente in relazione alla specifica condotta contestata agli imputati sotto la vigenza del primo.

Ebbene, ad avviso del Collegio, deve ravvisarsi detta continuità in quanto il trasporto dei tre cani in violazione della delibera della giunta regionale 267/99, stipandoli cioè nel bagagliaio di un'autovettura non comunicante con l'abitacolo, potrebbe concretare la detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura, condotta vietata da entrambe le norme succedutesi.

Ravvisata, dunque, la detta continuità normativa in relazione ad una determinata condotta, ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata non sia corretta in riferimento alla sussistenza dell'elemento intenzionale del reato, in quanto prende in considerazione soltanto l'eventualità del dolo, e non anche quella della colpa.

Anzi neppure esclude con sicurezza la sussistenza del dolo, scegliendo la formula assolutoria prevista dal secondo comma dell'articolo 530 C.p.p..

Ora, mentre non può esservi "incrudelimento", concetto adesso trasfuso nella previsione dell'articolo 544 ter C.p., se non doloso, la detenzione di animali "in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze" può sicuramente essere ascritta anche ad una condotta colposa dell'agente in una delle connotazioni indicate dall'articolo 43 C.p., per cui il giudice del merito avrebbe dovuto valutare tale possibilità. In tal senso, in una fattispecie abbastanza simile, si è peraltro espressa questa Sezione (Cassazione, Sezione terza, 4 maggio 2004, Brao).

Sotto questo profilo, pertanto, il ricorso appare fondato con conseguente annullamento della gravata decisione; il giudice di rinvio dovrà rivalutare quindi il fatto, adeguandosi alle considerazioni giuridiche che precedono.

PQM

La corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Orvieto.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2005.

(omissis)